



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

Visto il Decreto Ministeriale del 16 novembre 1993;

Visto in particolare, l'articolo 11 del citato Decreto 16 novembre 1993;

Visto il decreto del 18.10.1995 riguardante il "Laboratorio Gamma di Fornaciari-Monari-Pittano" sito in Cavriago (RE) Via Caramaschi 4, riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993, citato nelle premesse;

Vista l'istanza pervenuta dal "Laboratorio Gamma di Fornaciari e Pittano" con sede legale e operativa sita a Cavriago (RE) Via Caramaschi, 4 al fine di ottenere la voltura dell'autorizzazione sopraccitata;

Visto il certificato dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia attestante l'attuale ragione sociale dell'associazione di liberi professionisti denominata "Laboratorio Gamma di Fornaciari e Pittano";

Visto che il socio Fornaciari Ivano è regolarmente iscritto all'ordine dei medici veterinari;

Vista la nota inviata in data 18 luglio 2014 da parte del Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Sanità Pubblica Veterinaria – Area Territoriale Veterinaria di Montecchio Emilia, attestante l'avvenuto sopralluogo che ha permesso di accertare che il laboratorio sopradefinito possiede strutture, apparecchiature e personale necessari per l'effettuazione delle analisi sui mangimi medicati;

DECRETA

Art. 1

Il "Laboratorio Gamma di Fornaciari e Pittano" con sede legale e operativa sita a Cavriago (RE) Via Caramaschi, 4 è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993;

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale di sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio VII, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall' articolo 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'articolo 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio VII, entro trenta giorni dalla stipula.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Art.5


Il decreto del 18 ottobre 1995 riguardante il Laboratorio Gamma di Fornaciari-Monari-Pittano si intende abrogato.

Roma, li

01 SET. 2014



IL DIRETTORE GENERALE



Referente

Dr. Berselli Lino - 06.59946589

Email l.berselli@sanita.it